



2024 FASCICOLO II

Andrea Proto Pisani

Ricordo di un amico: Alessandro Pizzorusso

2 maggio 2024

IDEATORE E DIRETTORE: PASQUALE COSTANZO
CONDIRETTRICE: LARA TRUCCO



Andrea Proto Pisani
Ricordo di un amico: Alessandro Pizzorusso*

ABSTRACT: The writing recalls the figure of the illustrious jurist Alessandro Pizzorusso in the historical climate that saw him operate in various institutional roles

Premessa. Il 15 dicembre del 2023 si è svolto a Pisa nell'aula Magna del Palazzo della Sapienza un seminario in ricordo di Alessandro Pizzorusso su iniziativa di Roberto Romboli.

Riassumo qui il mio "ricordo di un amico", aggiungendo una prima parte alla stesura della quale sono stato indotto dallo stimolante precedente intervento di Gaetano Silvestri che aveva evidenziato i profondi mutamenti sul piano delle interpretazioni sistematiche con i principi fondamentali della Costituzione avvenuti dal 1948 ad oggi.

Dagli anni '90 del secolo scorso, infatti, il programma previsto dalla Costituzione italiana, ed in particolare dai suoi principi fondamentali, entrò in crisi.

Progressivamente sembrò inattuabile il programma, concordato nel testo della Costituzione nel 1946-48 da Togliatti e Basso da un lato, e Dossetti e La Pira dall'altro cioè da coloro che avevano materialmente redatto i principi fondamentali in cui ancora oggi si legge, invece, un programma da attuare lentamente negli anni.

1. Svolta questa premessa, inizio da lontano.

Il 1700 è un secolo di profonde incertezze politiche, sociali, culturali. È di certo il secolo dell'Illuminismo, delle opere principali di Voltaire, Rousseau, *Montesquieu*, opere che però diventeranno determinanti solo nel 1800, dal '48 in poi, per giungere al termine della prima e Seconda guerra mondiale con la costituzione tedesca di Weimar del 1919 (di fatto abrogata nel 1933, dopo una serie di modifiche); la legge fondamentale c.d. di Bonn del 1949 (tutt'ora in vigore); la costituzione italiana del 1947 e il preambolo della costituzione francese del 1946.

Nel frattempo, il marxismo aveva tentato di concretizzarsi a seguito delle rivoluzioni russa del 1917 (con Lenin, Trotsky e poi Stalin) e cinese degli anni 30: rivoluzioni entrambe realizzate in paesi che non avevano conosciuto ancora la rivoluzione industriale, cioè in piena contraddizione (mai risolta, perché poi avremo negli anni '80 e seguenti del Novecento fenomeni quali la globalizzazione, le multinazionali, la trasformazione - si è detto da Claudio

*  Intervento al Seminario "Ricordando Alessandro Pizzorusso. La partecipazione di A. Pizzorusso al Csm (1990-1994) e le successive 'stagioni'" (Pisa 15 dicembre 2023), i cui atti saranno pubblicati nei "Quaderni del CSM".



Napoleoni e poi più di recente da Massimo Cacciari - degli operai in consumatori) con quanto previsto e ritenuto necessario da Marx ed Engels nei loro studi dell'Ottocento.

Conseguenza diretta di tutto ciò è la redazione, nella Costituzione italiana, del secondo comma dell'art. 3: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i *lavoratori* all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Ho riportato per esteso questa disposizione perché essa delinea l'accordo su un vero e proprio "programma" di governo, programma da attuare nei decenni e nelle legislature successive.

Pur tra mille difficoltà, questo programma - una volta esaurita la "ricostruzione" negli anni cinquanta - comincia ad essere attuato nel periodo ricompreso tra i primi anni '60 e la quasi fine degli anni '70: attuazione della scuola media unificata, importanti riforme a favore dei lavoratori (divieto dei contratti a tempo determinato, consentiti solo in casi individuati in modo tassativo, divieto dei licenziamenti se non per "giusta causa" oggettiva o "giustificato motivo"; *statuto dei diritti dei lavoratori*¹; infine la riforma del processo del lavoro nell'agosto del 1973).

Questo periodo però si interrompe presto, alla metà degli anni '70 con la prima grave crisi economica italiana e poi mondiale. La riforma sanitaria, voluta dalla ministra Tina Anselmi, è l'ultima vera riforma volta ad attuare la Costituzione.

2. Ai governi moderati del c.d. quadripartito (D.C., liberale, repubblicano, PSDI), e poi dagli anni '60 anche al partito socialista storico di Nenni e De Martino, e alla forza trascinante della sinistra democristiana di Donat-Cattin (e Nicola Pistelli), si sostituiscono negli anni Ottanta i governi "di salute pubblica" di Giulio Andreotti (personaggio espertissimo e intelligente, ma su cui si è addensata più di un'ombra a seguito di processi anche di mafia di grande rilievo).

Sulla stessa linea, nel 1983, per la prima volta un socialista (anch'egli assai abile protagonista dalle molte sfaccettature), Bettino Craxi, diviene presidente del consiglio.

Nel tragico decennio degli anni Settanta le c.d. brigate rosse insanguinano l'Italia *da un lato* mietendo vittime tra magistrati "scomodi" (perché onesti), *dall'altro* lato sequestrando Aldo Moro, onesto e abile politico, che reputava giunta l'ora per traghettare la democrazia cristiana a sinistra. Aldo Moro sequestrato e poi ucciso, dopo giorni tormentosi, con il corpo ritrovato in Via Caetani a metà strada tra Piazza del Gesù ove si trovava la sede della D.C. e

¹ L. n. 300 del 1970, per la quale si disse che "la Costituzione entrava nei luoghi di lavoro", il cui art. 28 ha introdotto un procedimento sommario *tipico* a tutela del godimento del diritto di libertà nei luoghi di lavoro, con la previsione di una tutela rapida ed effettiva che trova riscontro solo nelle azioni a tutela del proprietario spossessato o limitato nel godimento del suo bene.



Botteghe Oscure, sede storica del P.C.I.: accadde così che nello stesso giorno, poche ore dopo il rapimento, venne varato uno dei primi governi monocolore, con la DC disposta ad avvalersi ed essere sostenuta (sia pure con la astensione e - sui singoli provvedimenti - anche con il voto favorevole) dal forte partito comunista italiano.

A questo punto la partita per l'attuazione del programma previsto dal (prima trascritto) art. 3, comma 2, Cost. comincia ad essere persa, a bruciarsi, fino ad arrestarsi progressivamente del tutto.

Ma ecco, due date immemorabili che indicano che quella fase si è conclusa.

a) Nel 1989 - dopo una lunga agonia durata più di trenta anni (dalla morte di Stalin nel 1954) - Gorbaciov ha finalmente il coraggio di rendersi responsabile del dissolvimento dell'impero sovietico: Russia e paesi satelliti si sfaldano, anche se di ciò non si avvantaggiavano in modo alcuno i lavoratori, bensì soprattutto gruppi di oligarchi (solo apparentemente i dirigenti politici del "democratico" occidente vivranno a lungo notti e sogni più tranquilli).

b) In Italia un certo Mario Chiesa, colto sul fatto, comincia a parlare a Milano e apre la stagione di "Mani Pulite" e di "Tangentopoli". La procura di Milano operò sotto la guida di Saverio Borrelli, grazie ad un ex poliziotto (il dott. Di Pietro) e ad uno *staff* di qualità (desidero ricordare il dott. Gherardo Colombo che con rapidità preferisce abbandonare la toga di sostituto procuratore della Repubblica, e recarsi a spiegare - con Anna Scarfatti - agli studenti i principi fondamentali della nostra bellissima Costituzione).

E così i giochi sono fatti: Craxi, per evitare il carcere, nel 1994 preferisce fuggire da Milano ad Hammamet, in Tunisia.

3. Come birilli scompaiono: il P.C.I. con le sue figure "mitiche" Palmiro Togliatti, morto nel 1964, Enrico Berlinguer, morto nel 1984, senza che Occhetto e D'Alema potessero raccogliergli l'eredità politica; il P.S.I. e il P.D.S.I., con i suoi segretari Nenni, Di Martino, Saragat ecc., che a loro volta si estinguono insieme a Craxi.

Scompaiono le Case del Popolo; le sedi periferiche dei sindacati "rossi"; le feste dell'Unità organizzate con la partecipazione gratuita di tanti uomini e tante donne comunisti; le sedi dell'ARCI ecc. ecc.

Scompare, come già si è detto, la bellicosa "sinistra" democristiana.

Se si pensa che i partiti della sinistra (comunista e socialista) e del centro (Democrazia Cristiana, liberale, repubblicano) raccoglievano negli anni '70 oltre l'80% dei voti, e la destra tutta superava di poco il 10%, ci si rende conto del mutamento epocale cui le persone della mia generazione hanno assistito negli anni '70 fino al '95: cioè in appena venti anni. Ad esempio, della stampa di "sinistra" sopravvive solo il quotidiano "Il Manifesto" fondato nei



primi degli anni '70 da Rossana Rossanda, Luigi Pintor, Aldo Natoli, Valentino Parlato ecc. e poi direi pressoché unicamente “La Repubblica” fondata da Eugenio Scalfari.

Se si pensa che tutto ciò fuoriesce dalla memoria storica di quanti sono nati dalla metà degli anni '70 in poi, solo allora ci si rende conto della vera e propria - questa sì - *rivoluzione* politica e culturale delle persone della mia generazione (che talvolta ne sono state anche sfortunate protagoniste).

4 – Di qui la necessità, pertanto, di prendere atto di una vera e propria catastrofe (non soltanto sul terreno politico) di questa radicale trasformazione della realtà.

4.1 – Vorrei pertanto soffermarmi su un settore specifico, quello giuridico dell'interpretazione dei testi di legge (costituzionale o ordinaria) e delle norme desumibili in via di interpretazione sistematica dei testi di legge ordinaria e costituzionale (interpretazione sistematica cui gli operatori giuridici devono ricorrere e ricorrono quotidianamente da secoli).

4.2 – Mi piace a questo punto iniziare ricordando il pensiero di Tullio Ascarelli, cioè di certo uno dei maggiori giuristi italiani del Novecento. Nato nel 1903 (allievo di Cesare Vivante, fondatore nel 1903, con Angelo Sraffa, della “*Rivista di diritto commerciale*”), Ascarelli si colloca in un *contesto culturale* inimmaginabile anche per chi come me è nato appena prima della Seconda guerra mondiale (per rendersi conto di tale ambiente, rinvio ai molti ricordi di N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione*, Ediz. Comunità, Milano 1977). Emigrato in Brasile durante le leggi razziali, tornato in Italia nel 1950, Tullio Ascarelli muore ancora giovane nel 1959. Nel 1956, in seguito dell'entrata in funzione della Corte costituzionale, annota la [prima sentenza della Corte](#), sentenza c.d. interpretativa di rigetto (e poi di accoglimento) relativa all'art. 2 TULPS del 1931, sentenza che, lasciando intatto il *testo* dell'art. 2, dichiarava incostituzionale la “norma” o le norme che erano state desunte dal testo. Ascarelli perveniva alla - oggi scontata - conclusione che dallo stesso testo di legge, a seguito dell'evoluzione delle “realtà sociale”, fosse e sia normale desumere più e diverse norme di legge nel tempo, fenomeno del tutto ovvio e legittimo (nella misura – aggiunge Ascarelli – in cui si rispetti una “continuità” nella interpretazione)².

² A - Riepilogando e articolando il problema accennato nel testo, come spiegavo ai miei studenti, vi è la *necessità logica* delle seguenti *banali* conseguenze in un sistema (quale quello comune a tutti i paesi dell'Europa occidentale) di *legislazione generale e astratta*, nella impossibilità di fermare la storia, di prendere atto che alla presenza di un *dato* “testo” di legge (ovviamente fino a che questo non sia modificato dall'organo legittimato a farlo, e cioè dal parlamento), è *fisiologico* che le *norme* desumibili dall'immutato testo *cambino* a seconda del momento, dell'attimo storico in cui – secondo legge – va verificata la *regola*, la norma (questa non immutabile ma mutabile nel tempo) da applicare ai sempre nuovi fatti (la c.d. fattispecie concreta), fatti per



4.3 – In questo contesto va inoltre risolta la *perenne* diversità a seguito del fisiologico e ineliminabile mutamento della realtà sociale, e - per quanto qui più interessa - in maniera determinante la interpretazione del testo immutato della legge ordinaria: anche a seguito della sua interpretazione sistematica (del combinato disposto) con le disposizioni (sopravvenute o preesistenti) della Costituzione (disposizioni, da cui è inevitabile desumere “norme” temporalmente diverse). È alquanto evidente che in sede di interpretazione dell’art. 3 Cost., non poteva e non può oggi non avere rilievo se si sia in un periodo – e in quali settori - di *attuazione* della Costituzione (come in tutti gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso) o invece nel protrarsi del periodo di *stasi* (iniziato negli anni ’80 poi protrattosi negli anni ’90 e seguenti, non senza distinguere i singoli settori in cui la *stasi* si è determinata) come conseguenza del venir meno di quel compromesso tra cattolici e socialcomunisti sulla cui base furono scritti i principi fondamentali della Costituzione, ed in particolare gli artt. 1-3 ma anche nell’art. 36 della Costituzione).

Da qui deriva non l’aumento di interesse per l’interpretazione, ma la *stasi* o un *regresso* in sede di risultati della interpretazione sistematica.

Di qui ancora, nel ricordo che sto svolgendo, è alquanto evidente che Alessandro Pizzorusso (il quale, come giovane pretore di Moncalieri e poi di Livorno, era stato tra i primi a rimettere alla Corte costituzionale la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 TULPS del 1931 nella parte in cui dal suo “testo” si desumevano “norme” in contrasto con la disciplina costituzionale delle “libertà”) non abbia mai dubitato anche (quale allievo di Franco Pierandrei, il costituzionalista con cui si era laureato, e di Virgilio Andrioli oltre che di

definizioni specifici *storicamente* accertabili ed accertati (in quale modo e con quale grado di certezza ora *non* interessa).

B – Ancora, spiego a me stesso, la *linearità*/ “semplicità” di quanto ho sintetizzato nel capoverso precedente “quantitativamente” ma *non* “qualitativamente”, si complica quando il fatto storico, la fattispecie *concreta*, rinviene la sua disciplina da una *norma* desumibile *non* da *un solo* testo di legge generale e astratto, bensì da più *testi di legge* (sempre generali e astratti): ovvero con diversa terminologia, da “combinato disposto” di testi o – è lo stesso – di una operazione c.d. di “interpretazione sistematica”.

C – Ancora – spiego sempre a me stesso – le cose si complicano ulteriormente ove un determinato testo di legge astratta sia divenuto “obsoleto” a seguito del decorso di un bel tempo “eccessivo” dal momento in cui è stato emanato. In questo caso il giudice (e il “consulente del giudice”, vale a dire il *giurista*: avvocato, docente universitario o “garzone” che sia) continua ad essere “soggetto soltanto alla legge” (come dispone l’art. 101 Cost.); e solo la legge può stabilire chi e come può incidere su di essa; ed essa dispone che la legge preesistente può essere soppressa o modificata solo da un’altra *legge* nonché dalla Corte costituzionale ove la soluzione dei contrasti le sia devoluta dal giudice (che non ritenga di applicare la legge in via di interpretazione costituzionalmente orientata). Se il contrasto con la Costituzione non sussiste, soltanto il parlamento (cioè i parlamentari eletti dal popolo), può abrogare la legge divenuta o ritenuta obsoleta.

Tanto almeno impone la democrazia, la Costituzione italiana.

Mi è sembrato opportuno sintetizzare in questa nota la lezione che avrei svolto sull’argomento.



Costantino Mortati di cui era stato assistente alla Corte costituzionale nei primi anni sessanta) della piena legittimità e, anzi della necessità di applicare in via di interpretazione sistematica di disposizioni relative alla enunciazione di *valori* - quindi l'art. 2 (diritti inviolabili della persona, doveri inderogabili di solidarietà); l'art. 3 (eguaglianza formale, con l'indicazione al secondo comma del *dovere* della repubblica, quindi *anche* della magistratura in sede interpretativa, di - "rimuovere gli ostacoli" ecc. ecc.); l'art. 36, comma 1 (retribuzione "in ogni caso sufficiente ad assicurare" al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa") ecc. ecc. Costituzione che - è da dire a chiare lettere - sia nei *principi generali* (artt. 1-12) sia in tutta l'ampia Parte Prima (relativa ai *diritti e doveri dei cittadini*) si avvale spesso di disposizioni che enunciano *valori* senza specificazione preventiva delle fattispecie alle quali le stesse disposizioni si applicano, e che devono essere applicate da tutti i cittadini e dai giudici tutti della Repubblica. Nel fare ciò il legislatore costituente si è comportato come si sono comportati i legislatori di tutti i tempi (se si vuole a partire da Giustiniano); si pensi a disposizioni di legge ordinaria che impongono *doveri* di *correttezza*, comportamenti secondo *buona fede*, *diligenza del buon padre di famiglia*. Quanto a disposizioni costituzionali, si pensi a tutte le *dichiarazioni dei diritti e doveri dell'uomo e del cittadino*, a cominciare dal *Bill of Rights* del 1791, fino alle costituzioni di pressoché tutti gli stati democratici. Sia ben chiaro, la Costituzione italiana innova spesso sui *valori protetti* e quindi introduce *nuovi* diritti e doveri (inesistenti prima o esistenti in modo diverso), ma *nulla innova quanto alla tecnica millenaria*: ripeto alla tecnica delle disposizioni di legge relative a *buona fede*, *correttezza*, *buon costume* ecc. ecc. Tutto ciò è un *dato*, non un *costruito* cui l'operatore del diritto *da sempre* deve attenersi. Di certo il mutamento dei valori - anche qui come da sempre in tutti i tempi e in tutti i luoghi - comporta problemi sempre nuovi in tema di *certezza*; ma è la vita che non si può fermare se non con la *morte* o il non provvedere adeguatamente a contrastare il *riscaldamento climatico* che è problema di tutti noi e non solo degli operatori del diritto.

4.4 – Dopo aver chiesto perdono di questa ulteriore digressione, vorrei chiudere con rilievi in tema di interpretazione, ricordando un caso concreto (in cui mi cimentai anche come avvocato) relativo ad aride questioni "procedurali" in tema addirittura (!) di giurisdizione.

Nel 1977 alcuni avvocati (Ezio Menzione e chi scrive) persuasero un giudice (Salvatore Senese pretore di Pisa; ma vedi anche Mario Nigro "*Il foro amministrativo*" 1993, p. 2035 – 2073 ed ivi ampie indicazioni della giurisprudenza e di commenti relativi a Pret. Pisa) ad emanare una importante *ordinanza* (Pret. Pisa 30 luglio 1977, Pezzino, più 101, in *Foro it.* 1977, I 2353 – 2368, riprodotta in ben 16 dense colonne del *Foro Italiano*), secondo cui il pretore può in materia di controversie relative a diritti rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - davanti al quale non è prevista la tutela cautelare anticipatoria - adottare provvedimenti d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* a tutela di assegnisti e contrattisti



universitari i quali “*abbiano fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il loro diritto alla corresponsione della indennità integrativa speciale (c.d. scala mobile) in via ordinaria innanzi al giudice speciale e amministrativo, e assegnare termine di tre mesi per l’inizio del giudizio di merito davanti al T.A.R. della Toscana*”.

Questo orientamento ebbe ampio seguito. Indico per tutti tre provvedimenti, i primi due pretorili, il terzo della Corte costituzionale.

a) – Nel 1983, un principe del foro romano (Carlo Maria Barone mio amico e collega) chiese al Pretore Preden di Roma (v. *Foro it.* 1983, I, 446, c. 1098 ss.) analogo provvedimento a favore della cooperativa “Il Manifesto”, cioè la condanna della p.a. alla corresponsione dei contributi all’editoria cooperativa (a seguito di una discussione alla presenza di Rossana Rossanda e Valentino Parlato che si erano rivolti a Luigi Ferrajoli per sapere come fosse possibile evitare la chiusura, impedendo la fine del giornale).

b) – La stessa soluzione fu accolta da un *allora* sconosciuto pretore di Chivasso (Luciano Trovato, poi presidente del Tribunale dei minorenni di Firenze) con ordinanza 15 marzo 1983, *Foro it.* 1983, I, 1118, in materia di obiezione di coscienza.

c) – Il terzo provvedimento è addirittura la sentenza della [Corte cost. 28 giugno 1985 n. 190](#), estensore V. Andrioli (v. *Foro it.* 1985, I, 1881, con ampia nota redazionale, e nota illustrativa dei precedenti di dottrina e giurisprudenza), il cui dispositivo additivo di accoglimento *trapiantò* nel processo amministrativo il precetto dell’art. 700 c.p.c. (il testo della sentenza della Corte costituzionale e di uno scambio di lettere tra Andrioli e la sig.ra Beatrice Canestro Chiovenda, può leggersi nel volumetto da me curato, *L’affetto, l’umanità e l’intransigenza morale di un maestro: Virgilio Andrioli*, Napoli, Jovene 2019, 57-82).

4.5 – Concludo e sintetizzo. I valori trattati in testi di legge (costituzionale o ordinaria) sono poco meno che *flatus vocis* disposizioni programmatiche inutili se non tradotte in testi di legge ordinaria con riguardo a fattispecie specifiche.

La riforma sanitaria del 1978, ultima riforma di attuazione della Costituzione, non ha determinato l’ibernazione delle disposizioni costituzionali in tema di valori senza riguardo alla *predeterminazione* di fattispecie specifiche. Una simile abrogazione sarebbe stata possibile con la maggioranza necessaria per le modifiche costituzionali, ma le modifiche non sono state effettuate, e non ci si può invece comportare *come se* fossero intervenute. I testi per l’educazione civica sulla Costituzione degli studenti della scuola, di Bobbio-Pierandrei, di G. Colombo – A. Sarfatti, di A. Saitta *non* ne hanno dato atto nei loro manuali. Anzi i testi sulla struttura del contratto o del negozio giuridico, pur nella diversità delle opinioni di Betti, Rubino, Scalisi, P. Rescigno, P. Trimarchi, E. Roppo, A. Auricchio, R. Sacco, o sulla interpretazione allora di E. Betti, L. Lombardi Vallauri, o S. Tondo, non sono stati dati al rogo o eliminati dalle biblioteche o dal commercio. Non si è ritornati alla borghesia liberale dell’Ottocento abrogando la Costituzione, come puntualmente ribadito nel settembre del



2023 nella giornata in ricordo di Paolo Grossi svoltasi ai Lincei; anzi la segreteria dei Lincei, se richiesta, utilizza ancora e mette a disposizione di chiunque lo richieda il testo cartaceo della “lettura” di Paolo Grossi su “*Giovinanza della Costituzione italiana*” del 2019, testo che io ho fatto scannerizzare per poterlo inviare a ex studenti, oggi magistrati o docenti universitari. E ancora, gli atti del convegno tenutosi a Catania nel 1973 per iniziativa di Pietro Barcellona su “L’uso alternativo del diritto”, o i numeri di *Questione giustizia* con gli interventi di Accattatis, Ferrajoli, Senese, o di P. Borrè sono ancora reperibili e non messi al rogo, anche se ovviamente le tesi sostenute come attuali nella prima metà degli anni settanta non sono più - purtroppo o per fortuna- oggi praticabili, anche perché la rivoluzione sia pure incruenta non si fa attraverso scritti redatti in un tempo - oggi superatissimo - in cui si era certi o si sperava sulla continuità della attuazione del programma emergente dal secondo comma dell’art. 3 cost., e non si prevedeva in modo alcuno la brusca interruzione sopravvenuta degli anni ’80 ad oggi.

Anzi, guardando con pessimismo giustificato alla storia del 1948 ad oggi, si è tentati di ritenere che bene hanno fatto Dossetti a ritirarsi nella montagna tosco-emiliana a Monte Sole per fondare una piccola comunità religiosa costituita da persone semi-laiche disposte a trascorrere decenni nel medio oriente - oggi Palestina e Israele - per limitarsi a “testimoniare”; o La Pira a ritirarsi a vita semi-monacale nel convento di Piazza S. Marco a Firenze, per svolgere le funzioni di sindaco (quando tra l’altro chiese a Enrico Mattei, negli anni ’50, la difesa dell’occupazione dei lavoratori della Pignone) e soprattutto entrare in contatto con i grandi del mondo, in Russia o in Vietnam o in America, per parlare profeticamente di pace; o ancora - come mi viene alla mente - Franco Cordero ad abbandonare l’Università Cattolica di Milano e a trasferirsi a Torino, preferendo potere studiare e insegnare quanto gli interessava e scrivere non solo in tema di procedura penale, conservando la sua libertà di libero pensatore, se del caso togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nel suo “Risposta a monsignore” del 1970 (De Donato editore).

5 – È tempo di ritornare all’amico Alessandro Pizzorusso. In questo caos culturale, di rovesciamento dei valori (per non dire di offuscamento e addirittura di scomparsa di quelli che erano stati valori che la mia generazione pensava eterni), è ovvio lo “spaesamento” di quanti sono cresciuti e divenuti adulti nei mitici anni successivi al ’68 in un mondo oggi privo di qualsiasi *certezza*, di sostituzione all’*esprit de finesse* o *de geometrie* dell’*incertezza* quotidiana ecc. ecc.

Alessandro non ci si ritroverebbe.

Alessandro Pizzorusso era una persona semplice e, come tutte le persone semplici, personaggio *complesso* spesso *incomprensibile* anche da parte di Valeria sua moglie rimasta sola a Pisa con i suoi studi e le sue ricerche di filologia e linguistica e i figli a Pisa e Roma, ma



presente proprio per questo nel ricordo dei suoi familiari e di tutti *noi* allievi, colleghi, magistrati oggi qui a Pisa.

Non è mio compito – neppure se avessi la capacità o il tempo necessario - ripercorrere la vita di studioso di Pizzorusso: la sua competenza assoluta in tema di diritto costituzionale, non solo italiano ma anche straniero, vero comparativista che conosceva anche il diritto interno, che nascondeva sotto la sua *competenza* la sua innata e irrinunciabile umiltà, semplicità, assenza di certezza assoluta in ogni campo, aperto alle ragioni dell'altro, infaticabile lavoratore con l'accetta ma anche con la punta della spada. Non è mio compito ricordare la sua attività di magistrato, assistente alla Corte costituzionale di Costantino Mortati (probabilmente coautore della [sentenza 56/1971](#) in tema di tutela del diritto di difesa dei terzi nel processo), di redattore prima da solo, poi con i suoi sempre più numerosi allievi, del *Foro italiano* dagli anni '50, di commentatore della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana e poi anche straniera.

Così come non è mio compito ricordare le tappe della sua carriera universitaria, prima con Franco Pierandrei relatore della sua tesi di laurea nel 1954, di assistente – come ho già detto - di Mortati; di vincitore nel 1972 del concorso per l'insegnamento del diritto costituzionale, di insegnante prima a Pisa fino al 1981, poi a Firenze dal 1981 al 1989 di diritto pubblico comparato, quale successore di Mauro Cappelletti. Né di dire della miriade delle sue monografie: della prima del 1963 su “La pubblicazione degli atti normativi” alle tante altre; o diversi manuali di diritto costituzionale, di Istituzioni di diritto pubblico, di diritto comparato; o dei suoi infiniti studi sull'ordinamento giudiziario italiano e poi anche straniero, ecc.

Vorrei invece ricordare in alcuni *flash* alcuni momenti della sua vita e della nostra amicizia: il festeggiamento dell'ottobre 1972 (a Montecarlo, in provincia di Lucca), della sua vittoria al concorso universitario con Andrioli e la moglie Adriana, con Beppe e Elvira Pera (e poi a Lucca con la giovanissima Pia), Pino Borrè e Franco Batistoni Ferrara; la conoscenza in quella occasione del padre di Pizzorusso, un simpatico avvocato che ricorderò sempre perché Alessandro mi regalò i suoi vari volumi del Trattato di Mattiolo; e poi le foto di gruppo con Andrioli scattate a Lucca. E così la notizia nel corridoio in via Laura a Firenze, nel 1988, della sua nomina a socio dell'Accademia dei Lincei, nomina di cui quasi si vergognava perché in tal caso aveva scavalcato colleghi a suo avviso ben più “importanti” (quali Paolo Barile o Paolo Grossi). E infine quando, alla scadenza del suo mandato al Consiglio Superiore della Magistratura nel 1994, mi diede in eredità il suo autista personale con l'avvertenza, però, che non l'avrei dovuto impegnare dopo le 18, perché dormiva con la famiglia lontano da Roma ecc.

6 – E così sono giunto al termine di questa chiacchierata in cui ho rischiato - serve avere la lucidità necessaria - di dare fondo all'universo nel tentativo di ripercorrere - in un tempo



troppo ristretto e per di più senza le conoscenze necessarie per accennarne - due secoli di storia e di penetrare nei sentieri più profondi della persona umana.

Chiudo però con una ultima - per me indispensabile - più o meno breve osservazione.

La ragione per cui Roberto Romboli mi ha chiesto di venire a Pisa per ricordare l'amico Alessandro è probabilmente a tutti nota. È l'essere stati entrambi allievi di una persona particolarissima: Virgilio Andrioli. Pizzorusso a Pisa all'inizio degli anni '50 (insieme a Beppe Pera, Pino Borrè e Franco Batistoni Ferrara), ed io alla fine degli anni '50 (insieme a Modestino Acone, Giovanni Verde e Ernesto Lupo e tanti altri che non è possibile né il caso di stare qui a ricordare); siamo tutti affratellati dall'essere stati allievi del comune maestro. Di questo ho detto già tanto in altre occasioni orali o scritte, anche e soprattutto sul *Foro italiano*.

Il motivo per cui lo ricordo è però un altro. Chi ha conosciuto Andrioli sa bene che era una persona dal carattere - almeno apparentemente - combattivo, dal linguaggio in pubblico tale da fare turbare i suoi allievi (come l'ha ricordato con grande efficacia Pera). L'uno scrittore difficilissimo, dal periodare che più contorto non poteva, ma chiarissimo a lezione; l'altro scrittore sempre chiarissimo, eccetera eccetera.

Ho ricordato questo perché fa riflettere sulla insondabilità della persona umana. Del come le diversità apparentemente incolmabili nascondono persone invece estremamente simili.

Detto questo vorrei chiudere con una parola di speranza.

È possibile che dietro la confusione, il caos del momento storico in cui stiamo vivendo, vi sia qualcosa di diverso: si tratti solo delle doglie del parto proprie di ogni periodo di transizione (come quello dei primi anni della Rivoluzione francese, o della Rivoluzione russa del 1917, o la Shoah degli anni '40 del secolo scorso) destinate a sfociare in un periodo radicalmente diverso, simile alla nascita di un bel bambino che deve però crescere senza fretta alcuna.